

L.R. 2/2002, art. 54, c. 1  
L.R. 4/2005, art. 43, c. 4

B.U.R. 9/11/2005, n. 45 (1)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres.

**LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico.**

## CAPO I FINALITÀ

### Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi a favore del comparto turistico delegati alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio definendo, in particolare, le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti incentivi:

- a) incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- b) incentivi alle imprese turistiche ed ai pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture, ai sensi degli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002.

## CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE E INTENSITÀ DEGLI INCENTIVI

### Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Le agenzie di viaggio e di turismo di cui all'articolo 38 della legge regionale 2/2002, con sede operativa nel territorio regionale e rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al comma 3, beneficiano degli incentivi previsti al capo III per la vendita dei pacchetti turistici in Italia e all'estero.

2. Le imprese turistiche ed i pubblici esercizi con sede operativa nel territorio regionale e rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al comma 3, beneficiano degli incentivi previsti al capo I V per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze e delle strutture dei pubblici esercizi.

3. I soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

### Art. 3

*(Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006<sup>(1)</sup>)*

1. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.<sup>(2)</sup>

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.<sup>(3)</sup>

3. (ABROGATO).<sup>(4)</sup>

(1) Sostituite parole da art. 2, c. 1, lett. a), DPR n. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

(2) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPR n. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

(3) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPR n. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

(4) Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. d), DPR n. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

### Art. 3 bis

*(Divieto di cumulo)<sup>(1)</sup>*

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore e ai massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

(1) Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPR n. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

## CAPO III INCENTIVI A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO PER LA VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

Art. 4  
(*Oggetto*)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002 e dell'articolo 42, comma 1, lettera g) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati ad incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica.

Art. 5  
(*Definizione di pacchetto turistico*)

1. Per pacchetto turistico si intendono i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, con durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero con durata comprendente almeno una notte, e risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico, tra i quali itinerari e visite guidate, escursioni e servizi, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche e ambientali escursionistiche.

2. Ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa a contributo, il contratto di vendita del pacchetto turistico deve avere la forma ed il contenuto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della Direttiva 9/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»).

Art. 6  
(*Iniziativa finanziabili e spese ammissibili*)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) promo-commercializzazione turistica della regione Friuli Venezia Giulia quali workshop, sales promotion, allestimenti stan distici in altre regioni italiane e all'estero;
- b) educational e press tour per operatori della domanda nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale;
- c) realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato, riferentisi esclusivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché creazione di pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici;
- d) partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale.

2. Non sono ammissibili:

- a) IVA ed altre imposte;
- b) spese relative all'acquisto di beni strumentali;

- c) compensi ad amministratori e personale dipendente;
- d) ogni spesa non attinente all'iniziativa.

Art. 7  
(*Criteri di priorità*)

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti ordini e criteri di priorità:

- a) in riferimento all'ambito territoriale:
  - 1) iniziative da realizzarsi in un ambito territoriale comprendente più di un Consorzio turistico, società di promozione turistica o società d'area;
  - 2) iniziative da realizzarsi nell'ambito territoriale di un unico Consorzio turistico, società di promozione turistica o società d'area;
  - 3) iniziative da realizzarsi in Comuni non rientranti nell'ambito di un Consorzio turistico, o società di promozione turistica o società d'area;
- b) in riferimento alle azioni di marketing strategico definite dalla Regione:
  - 1) iniziative espressamente rivolte alla potenziale clientela estera;
  - 2) iniziative rivolte sia all'estero che all'interno;
  - 3) iniziative rivolte esclusivamente alla potenziale clientela nazionale;
- c) in relazione alla vocazione turistica:
  - 1) sarà data priorità alle iniziative di cui alle lettere a) e b) che evidenzino una ricaduta sulle località a minore vocazione turistica.

2. A parità di posizione in graduatoria, ulteriore priorità viene data alle iniziative frutto di progetti congiunti tra più agenzie di viaggio e turismo ed in caso di ulteriore parità viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di cui all'articolo 14, comma 6.

Art. 8  
(*Intensità ed ammontare dell'incentivo*)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e l'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 51.646,00 euro.

CAPO IV  
INCENTIVI ALLE IMPRESE TURISTICHE ED AI PUBBLICI ESERCIZI  
PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 9  
(*Oggetto*)

1. Ai sensi degli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002 e dell'articolo 42, comma 1, lettera h) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese turistiche, al fine di ottenere

l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta e delle case ed appartamenti per vacanze.

2. Ai sensi dell'articolo 155 della legge regionale 2/2002 e dell'articolo 42, comma 1, lettera h) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale a favore dei pubblici esercizi per l'incremento ed il miglioramento degli esercizi medesimi.

#### Art. 10

#### *(Iniziativa finanziabili)<sup>(1)</sup>*

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze:

- a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:
  - 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002;
  - 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento;
  - 3) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona;
  - 4) superamento delle barriere architettoniche;
- b) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) interventi di cui alle lettere a) e b) diretti alla promozione dell'accoglienza, della cura e del comfort in favore del bambino e della famiglia, anche al fine del conseguimento della certificazione di qualità di cui al "Club di prodotto Family hotels and campings" promosso dall'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia;
- d) interventi di cui alla lettera a) non diretti a realizzare le finalità ivi previste;
- e) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi):

- a) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12;
- b) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono tener conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 156, comma 3, della legge regionale 2/2002.

---

(1) Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPR 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 11  
(Criteri di priorità)<sup>(1)</sup>

1. Per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze, la valutazione delle domande è effettuata dalla Camera di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:
  - 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002: 10 punti;
  - 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 8 punti;
  - 3) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: 7 punti;
  - 4) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
- b) interventi diretti alla promozione dell'accoglienza, della cura e del comfort in favore del bambino e della famiglia, anche al fine del conseguimento della certificazione di qualità di cui al "Club di prodotto Family hotels and campings" promosso dall'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia: 6 punti;
- c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12: 4 punti;
- d) interventi di cui alla lettera a) non diretti a realizzare le finalità ivi previste: 2 punti;
- e) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere:
  - 1) interventi da effettuarsi nelle località turistiche di Grado e Lignano Sabbiadoro e nelle località con un numero superiore a 10.000 abitanti: 5 punti;
  - 2) interventi da effettuarsi al di fuori delle località di cui al numero 1): 3 punti.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuarsi nei pubblici esercizi, la valutazione delle domande è effettuata dalla Camera di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12: 4 punti;
- b) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione: 2 punti.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale della graduatoria:

- a) i punteggi ottenuti dalle iniziative comportanti lavori edili sono cumulabili con le iniziative per l'acquisto di arredi ed attrezzature e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi;
- b) qualora il progetto complessivo di investimento riguardi 2 o più interventi fra quelli previsti alla lettera a) del comma 1, tali interventi non sono cumulabili fra

loro ai fini dell'attribuzione del punteggio finale e si tiene conto dell'investimento prevalente in termini di spesa sostenuta e, ove ciò non sia possibile, dell'iniziativa che comporta l'attribuzione del punteggio più alto;

4. A parità di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

(1) Articolo sostituito da art. 5, DPRReg. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

#### Art. 12

##### *(Intensità ed ammontare dell'incentivo)*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro<sup>(1)</sup>.

(1) Sostituite parole da art. 6, c. 1, DPRReg. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

#### Art. 13

##### *(Spese ammissibili)*

1. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 10 sono ammissibili:

- a) le spese per l'esecuzione dei lavori;
- b) gli oneri per le spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal DPRReg 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);<sup>(1)</sup>
- c) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per la realizzazione di parcheggi al servizio delle strutture alberghiere, per un importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo richiesto ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

3. Per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono ammissibili oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

(1) Lettera sostituita da art. 7, c. 1, DPRReg. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

### CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 14

*(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per accedere agli incentivi vi sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio.

2. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi di cui al capo III entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione dell'iniziativa.

3. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi di cui al capo IV dal 1° gennaio al 1° marzo e prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

4. Le domande hanno validità limitata all'anno solare.

5. Le domande devono pervenire alla Camera di commercio entro i termini previsti ai commi 2 e 3, pena l'inaffidabilità a contributo. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

6. La data di presentazione delle domande è determinata:

- a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

7. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

8. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 18, comma 2.

**Art. 15**

*(Avvio dell'iniziativa)*

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 14, comma 3, si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 52/1991, la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitano di atti autorizzativi, la data della prima fattura.



2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori, di cui al comma 1, lettera c).

Art. 16  
(Schema di domanda)

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo uno o più schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm](http://www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm) e su quello delle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

- a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;
- b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;
- c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:
  - 1) che l'impresa è in attività;
  - 2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - 3) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
  - 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 3 bis;
  - 5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  - 6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 7 dell'articolo 20;
  - 7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.<sup>(1)</sup>

(1) Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPR 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 17  
(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)<sup>(1)</sup>

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 9, c. 1, DPRReg. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 18

*(Informazioni sul procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
  - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
  - e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
  - f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di regolarità sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
  - g) gli obblighi del beneficiario;
  - h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 23.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispose un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet [www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm](http://www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm) della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo e su quello della Camera di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

Art. 19

*(Istruttoria)*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente alla Camera di commercio.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

5. Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre i termini previsti dall'articolo 14, commi 2 e 3.

6. Il responsabile del procedimento con unica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

#### Art. 20

##### *(Formazione della graduatoria e concessione degli incentivi)*

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La Camera di commercio approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti agli articoli 7 e 11 ed effettua il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di incentivo.

3. Gli incentivi sono concessi contestualmente all'approvazione della graduatoria, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed a tutto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3 bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.<sup>(1)</sup>

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. La Camera di commercio procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno vi siano ulteriori risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla revoca di incentivi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. La Camera di commercio con unica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

8. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse e in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica o di somministrazione.

9. La Camera di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

10. La Camera di commercio comunica tempestivamente agli istanti l'inammissibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

---

(1) Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPR n. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

## Art. 21

### *(Rendicontazione delle spese)*

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Gli incentivi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 52/1991 sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;
- b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti

la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.

7. In deroga al comma 2, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in relazione agli interventi di cui al comma 6, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.

8. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo.

## Art. 22

### *(Erogazione degli incentivi)*

1. Gli incentivi sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 21.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi di cui al capo III e IV possono essere erogati in via anticipata nella misura, rispettivamente, del 20 per cento e del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

## Art. 23

### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, decorra inutilmente;
- c) i vincoli di destinazione non siano stati osservati;

- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'articolo 21, comma 6;
- f) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 25, comma 3.

3. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 24

##### *(Termini per la conclusione del procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 18, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i provvedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

#### CAPO VI

##### OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

#### Art. 25

##### *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 18, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

#### Art. 26

##### *(Vincolo di destinazione)*

1. I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono alla Camera di commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, la Camera di commercio procede ad ispezioni e controlli.

#### Art. 27

##### *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. La Camera di commercio ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

### CAPO VII

### NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28  
(*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 29  
(*Rinvio dinamico*)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30  
(*Norme transitorie e finali*)

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione; ad essi continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Gli schemi di domanda di cui all'articolo 16 sono adottati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2005.

3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006<sup>(1)</sup>.

---

(1) Sostituite parole da art. 11, c. 1, DPR n. 27/6/2007, n. 200/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 31  
(*Abrogazioni*)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono abrogati i seguenti regolamenti:
- a) capo II del D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres;
  - b) D.P.Reg. 23 settembre 2002, n. 0293/Pres.

Art. 32  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

(1) Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale